

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (aggiornato al 29/11/2013)

Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. E' istituita nel Comune di San Leo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni ed assimilati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.15.11.1993, n.507, come modificato dall'art.39 della L.22.2.1994, n.146.
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa di cui al DPR 10.9.1982, n.915, alla deliberazione del Comitato Inteministeriale 27.7.84, alla legge regionale 26.4.1990, n.31.

Art. 2 LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e precisamente:

CAPOLUOGO: tutte le vie del Capoluogo, compresa la località Quattroventi;

FRAZIONE PIETRACUTA: tutte le vie della frazione

LOCALITA' TORELLO;

LOCALITA' MONTEMAGGIO;

LOCALITA' MONTE;

LOCALITA' PIETRAMAURA;

LOCALITA' PIANACCI (Compresa la zona di insediamenti produttivi p.i.p.)

LOCALITA' MONTEFOTOGNO;

LOCALITA' TAUSANO;

LOCALITA' SANTA LUCIA.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ai sensi del D.P.R.915/1982, il Comune di San Leo, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, può estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate di cui sopra.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa degli R.S.U. interni ed assimilati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
4. La tassa è dovuta nel limite di cui al comma precedente (40%) qualora il servizio di raccolta, sebbene attivato, non venga svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del "Regolamento dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani" con riferimento alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza di raccolta.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione fermo restando il disposto del comma 4.

Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, in conformità al vigente Regolamento per la disciplina del servizio di nettezza urbana.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30% della tariffa di cui all'allegato A) per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta.

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili o da idonea documentazione.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, sono individuate nell'allegato B) al presente regolamento le categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.
7. L'intassabilità di cui ai precedenti commi 5 e 6 ha effetto a condizione che i soggetti interessati provvedano ad allegare alla denuncia di cui al successivo art.12:
 - a) nel caso in cui dichiarino di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del D.P.R.n.915/82;
 - b) nel caso in cui provvedano allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.
8. Tale destinazione dovrà essere riscontrata, a consuntivo, in base a documentazione commerciale o prescritta a fini ambientali.
9. Non sono tassabili le superfici, ove si producano residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo, destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia.
10. Nei casi di intassabilità, è in facoltà del Comune applicare misure tariffarie minori di quelle ordinarie, in relazione alla produzione nelle medesime superfici di rifiuti assimilati agli urbani, smaltiti dal servizio.
11. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
12. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, è effettuata tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:
 - a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
 - b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative - turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
 - c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
 - d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), c) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
 - e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
 - f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Art. 4 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, né può essere inferiore al 50% del costo di esercizio.
2. Qualora l'Ente versi nelle condizioni di cui all'art.45 comma 2, lett.b) del D.lgs.504/1992, il gettito non potrà essere inferiore al 70% ai sensi e per gli effetti dell'art.61 comma 1 del D.Lgs.570/1993.
3. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

4. il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art.67, comma 2 del T.U. delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n.917/1986.

5. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 3, sono dedotte per quote percentuale, corrispondenti al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti di cui all'art.2 del D.P.R.n.915/1982, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art.67 comma 2 del D.Lgs.n.507/1993. Note:

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree di cui all'art.3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stessa.

2. Per le parti comuni dei condomini di cui all'art.1117 del C.C. che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.12, la tassa è determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in suo esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

Art. 6 INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo dovuto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero di ufficio.

Art. 7 COMMISURAZIONI E TARIFFE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, con le procedure di calcolo specifiche previste nella circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate del 22 giugno 1994, n.95/E.

3. La classificazione delle categorie e le relative tariffe sono riportate nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;

- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello dell'esercizio del culto in senso stretto;
- c) Nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e relative pertinenze, con reddito ISEE non superiore a € 4.500,00;
- d) Le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da una o più persone, tutte di età non inferiore ai 65 anni, che godano della sola pensione sociale o minima, anche ottenute per reversibilità, e non siano proprietari di beni immobili, fatta eccezione della propria abitazione;
- e) Le pertinenze delle case coloniche purché destinate ad uso agricolo;
- f) Nuclei familiari composti da unico soggetto, eventualmente proprietario di unica unità immobiliare e delle relative pertinenze, che risulti disoccupato da almeno 18 mesi decorrenti dalla data del primo gennaio del periodo d'imposta, come da certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego

Art. 9 CONDIZIONI PER L'ESENZIONE"

1. L'esenzione di cui al precedente art. 8 è concessa su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine del 20 gennaio, corredata da ogni documento idoneo a comprovare la sussistenza delle condizioni prescritte. Qualora l'accoglimento della domanda sia subordinato alla sussistenza di particolari condizioni reddituali, alla domanda stessa andrà allegata certificazione ISEE
2. Limitatamente a quanto previsto al punto e) del precedente art.8, la Giunta Comunale, dopo aver disposto opportuni accertamenti sulla effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate, provvede annualmente ad approvare l'elenco di coloro cui viene riconosciuto il diritto all'esenzione.
3. Il Comune può, in ogni caso ed in qualsiasi tempo, eseguire accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
4. La concessione dell'esenzione opera anche per gli anni successivi a quello di riferimento, salvo le verifiche di cui al comma precedente; gli interessati sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune di qualsiasi variazione intervenuta alle condizioni dichiarate, e da cui derivi l'applicazione della tassa, che decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
5. L'omissione della presentazione della denuncia di variazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, di cui all'art.18.

Art. 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO – RIDUZIONI "

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.
3. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
 - a) abitazioni con un solo occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, utilizzati per attività stagionali risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività svolta.
 - d) nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e relative pertinenze, con reddito ISEE compreso tra € 4.500,01 ed € 7.500,00
4. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) di un importo pari al 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nelle condizioni descritte nel comma 3 lett.b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori dal territorio Nazionale;
 - b) di un importo pari al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30% della tariffa di cui all'allegato A) per le case coloniche e le case sparse situate fuori dall'area di raccolta.

6. Sono inoltre computate nel limite del 25% le superfici coperte a bassa produttività di rifiuti, per condizioni di uso meno intenso ovvero discontinuo rispetto alla normale utilizzazione, accertate con idonea documentazione.

7. Le agevolazioni per la riduzione delle superfici e delle tariffe di cui ai presenti punti, sono applicate sulla base dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, ed hanno efficacia dall'anno successivo.

8. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4. In caso contrario si provvede al recupero del tributo dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo al beneficio della riduzione. Sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art.18

Art. 10 bis

Agevolazioni in favore dei soggetti utilizzatori del sistema di compostaggio domestico

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici. A tale scopo promuove l'utilizzo delle compostiere di proprietà o affidate in comodato d'uso a seguito di richiesta degli interessati secondo le modalità indicate sulla modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di San Leo o richiedibile in Municipio.

2. Gli intestatari della TARSU utilizzatori delle compostiere, che faranno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita richiesta, godranno di una riduzione di importo pari ad Euro 30,00 (trenta/00) annui per le unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza.

In caso di occupazione dell'unità immobiliare per una frazione d'anno, l'agevolazione viene ridotta proporzionalmente.

La riduzione viene applicata con riferimento esclusivamente all'importo derivante dalla superficie dell'abitazione di residenza del richiedente e sino alla sua concorrenza. Sono esclusi altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.

La riduzione decorre a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di iscrizione del beneficiario nell'apposito registro dei compostatori, per i soggetti già possessori di compostiera, e dalla data di ritiro della compostiera per i soggetti che ne ottengono una in concessione dal Comune.

3. La richiesta di riduzione della tariffa per compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di domanda messo a disposizione dal Comune.

4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento, ad eccezione di quella relativa all'uso saltuario e/o discontinuo dell'unità immobiliare. La misura massima complessiva delle agevolazioni concesse non può in ogni caso superare l'importo totale della tassa dovuta.

5. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Tributi.

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.

6. Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica del corretto utilizzo della compostiera. L'accertamento dell'utilizzo della compostiera in maniera difforme a quanto stabilito dall'apposito disciplinare, comporta la revoca della riduzione concessa, il recupero del beneficio per l'intera annualità e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 7.

7. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente disciplinare o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 150,00= per la prima infrazione e pari a € 300,00= per le successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa di gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 11 – DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA

1. Entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, secondo quanto stabilito dall'art.1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, applicabili all'anno successivo. In caso di mancata deliberazione entro tale termine, si intendono mantenute in vigore le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui all'art.69 comma 3 del D.Lgs.n.507/1993.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento."

Art. 12 DENUNCE

1. La denuncia (originaria o di variazione) deve essere presentata all'Ufficio Tributi, che rilascerà apposita ricevuta, senza ritardo e comunque entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree esistenti nel territorio del Comune; nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali: deve contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione o detenzione, del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, nonché le altre specifiche previste per altro tipo di conduzione dall'art.70 comma 3 della L.n.507/93.
3. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.
4. La denuncia deve contenere gli elementi e dati prescritti per l'attribuzione delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
7. Non sono ritenute valide, agli effetti previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche previste dal DPR 31.1.1958, n.136, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 13 – ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere stata presentata.
3. Entro il termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs n. 472/1997.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del servizio, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro

destinazioni, dei periodi e degli imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

5. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ARTICOLO 14 – RISCOSSIONE

1. La riscossione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) sia volontaria che coattiva viene effettuata direttamente dal Comune di San Leo, nel rispetto delle disposizioni normative in materia ed in ossequio a principi di informazione del contribuente, di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.

La riscossione diretta può essere esclusa relativamente alle partite già trasmesse all'agente per la riscossione e dallo stesso già poste all'incasso.

2. Comune potrà, con deliberazione della Giunta Comunale, razionalizzare le modalità di riscossione, prevedendo le modalità operative di riscossione diretta (conto corrente postale intestato al Comune, versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, convenzione con l'Agenzia delle Entrate per riscossione tramite modello F24, altre forme ritenute legittime ed idonee).

3. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di omessa dichiarazione, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata accertata l'omessa denuncia.

4. Relativamente alla prima riscossione effettuata direttamente, gli elenchi nominativi saranno formati sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.

5. L'ammontare dell'Addizionale Provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Provinciale stessa.

6. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le norme richiamate dall'art.72 del D.Lgs.n.507/1993, e le altre vigenti in materia.

ARTICOLO 14 BIS - VISTO DI ESECUTIVITÀ

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo entro il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 14, comma 3, del presente regolamento.

2. Avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (Albo on line) per otto giorni consecutivi rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.

ARTICOLO 14 TER – PAGAMENTO IN BASE AD AUTOLIQUIDAZIONE E RATEAZIONE

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 l'ufficio competente invierà agli utenti, anche tramite l'ausilio di appositi soggetti incaricati dello svolgimento di servizi a supporto, una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.

2. Gli importi di cui al comma 1 saranno riscossi direttamente dal Comune in due rate consecutive a distanza di due mesi l'una dall'altra.

In luogo dei pagamenti a rate, gli importi potranno essere versati anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3 Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria, comprensiva di addizionali ed oneri, risulta inferiore ad euro 4,00 (quattro/00).

ARTICOLO 14 QUATER - AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO / PARZIALE VERSAMENTO

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 14 TER, l'ufficio competente notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007.

2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere :

- a) la denominazione dell'Ente creditore;
- b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
- c) il codice fiscale o partita Iva;
- d) l'indicazione dell'ubicazione, della superficie tassabile, nonché della relativa categoria;
- e) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
- f) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
- g) l'importo totale dovuto;
- h) la scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
- i) l'organo presso cui è possibile ricorrere o presso cui è possibile promuovere il riesame ed i relativi termini, nonché l'ufficio presso cui ottenere informazioni;
- l) l'indicazione del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 14 QUINQUIES – RISCOSSIONE

1. In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto entro il termine stabilito per l'ultima rata verrà emesso avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, con applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto, calcolati giornalmente a far data dal giorno in cui sono divenuti esigibili, oltre alla sanzione del 30%.

2. Scaduti inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si procederà alla riscossione coattiva.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.

ARTICOLO 14 SEXIES – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio competente, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 5 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal Regio Decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2. E' altresì prevista la facoltà di riscossione tramite ruolo da affidare al Concessionario Nazionale della riscossione, con le modalità e secondo le disposizioni contenute nelle norme di legge per tempo vigenti.

Art. 15 POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica e del controllo dei dati contenuti nelle denunce presentate o acquisiti in sede di accertamento di ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale incaricato del servizio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può, altresì, utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero il personale incaricato della

rilevazione, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, ad esclusione dell'irrogazione della pena pecuniaria, a cui provvede il Sindaco.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ARTICOLO 17 – RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, lo sgravio della tassa, è disposto, previa richiesta del contribuente, dall'ufficio competente entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali vigenti.

ARTICOLO 18 – SANZIONI E INTERESSI

1. In materia di sanzioni, per le violazioni, previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, le disposizioni contenute all'art. 12, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 473/1997 e successive modificazioni.

2. Gli interessi sulle somme non versate sono computati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.

Art. 19 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate di servizio di pubblico passaggio. È istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto della occupazione con il modulo di versamento previsto nel relativo regolamento del servizio o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 6. Per l'accertamento in rettifica o

d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. In prima applicazione della nuova normativa dettata in attuazione dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, con il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, le modificazioni apportate al regolamento per l'applicazione della tassa, contenute nel presente testo, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli artt.59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, del citato D.Lgs.507/93, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, mediante l'allegazione al presente regolamento di apposite tabelle, già richiamate nel testo e non materialmente allegate.

2. Le disposizioni di cui agli artt.2 comma 3, 5 commi 2, 3 e 4, 10, 14 commi 3 e 4, del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.

3. E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art.33 comma 2 del D.Lgs.n.504/1992.

4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art.4, per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, n.3) del D.P.R. 915/1982. L'eventuale eccedenza di reddito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

5. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art.12, ivi comprese le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art., sono presentati entro il 30 settembre 1994, ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

6. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt.13, 14 e 15 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa.

7. In deroga al disposto dell'art.14, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Art. 21 ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga e sostituisce con effetto dalla sua entrata in vigore a termini di legge il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n.77/1992, così come rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n.562/1992, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art.20 in attuazione dell'art.79 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.